



REGIONE EMILIA ROMAGNA  
PROVINCIA DI PARMA  
COMUNE DI BORGOMAGGIORE



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE  
DEL PARCO EOLICO  
"MONTE CROCE DI FERRO"

Potenza complessiva 30 MW

PROGETTO DEFINITIVO  
DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE  
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

AE-12.1

RELAZIONE DI  
CONFORMITA' URBANISTICA

COMMITTENTE

**BORGOMAGGIORE  
WIND**

**Piazza del Grano 3  
39100 Bolzano, Italia**

GRUPPO DI LAVORO

Ing. GIUSEPPE STEFANINI: progettista opere civili, idrauliche e calcoli strutturali

Ing. PIETRO RICCIARDINI (GEOTECH srl): progettista opere elettriche e sottostazione

Ing. GIULIO BARTOLI, Dott. Geol. STEFANO MANTOVANI (MMA srl): SIA, studi paesaggistici, relazioni specialistiche, studio geologico geotecnico, studio di impatto acustico, simulazioni fotografiche

Dott.ssa. MARIA GRAZIA LIENO (NOSTOI srl): studio archeologico

Prof. DINO SCARAVELLI (Coop. S.T.E.R.N.A.): relazione faunistica, piano di monitoraggio faunistico, avifaunistico e chirotteri, relazione floristico-vegetazionale

Arch. LUCIANO SERCHIA: consulente paesaggistico

Arch. STEFANO BOTTI (ABACUS sas) geom. CESARE SCHIATTI (STUDIO ARCO srl): rilievi aerofotogrammetrici e GNSS, documentazioni fotografiche da drone e da terra

Arch. MATTEO MASCIA: modellazione tridimensionale e renderizzazione fotorealistica


Dott. ENRICO CIRCELLI: consulenza micologica

Dott. Forestale FRANCESCO MARIOTTI: progettista interventi forestali compensativi

SCALA:



*Giulio Bartoli*



*Giuseppe Stefanini*

FIRME



*Stefano Mantovani*

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
00	Approfondimenti nota ARPAE SAC Parma Prot. n. 137223/2023 del 07/08/2023	Mantovani	Stefanini	Piovatucci	Settembre 2023



**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Comune di Borgo Val di Taro (Parma)**

**BORGOTAROWIND**

**Borgotaro Wind Srl**

Piazza del Grano 3, Bolzano, P.IVA e Cod. Fisc. 03127880213

**PROGETTO DEL  
PARCO EOLICO “MONTE CROCE DI FERRO”,  
DELLE OPERE CONNESSE E  
DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI**

**PROGETTO PARCO EOLICO**

**AE-12.1 RELAZIONE DI CONFORMITA' URBANISTICA**

**Revisione 00 d.d. settembre 2023**



## INDICE

1. INTRODUZIONE .....	3
2. CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO E DI TUTTE LE OPERE ACCESSORIE CON IL P.R.G. COMUNALE .....	3
2.1 Zone agricole .....	3
2.2 Aree a morfologia montana .....	4
2.3 Ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale .....	5
2.4 Strade locali esistenti e di progetto e Strade di media importanza .....	5
3. INSERIMENTO DEL PARCO EOLICO NEL P.R.G. DEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO .....	5



## 1. INTRODUZIONE

Il Piano Regolatore Generale è lo strumento che disciplina le destinazioni d'uso e regola l'attività edilizia all'interno dell'intero contesto comunale, in rapporto alle esigenze di sviluppo economico, sociale e demografico della comunità. Il P.R.G. individua per le diverse parti del territorio comunale le varie destinazioni d'uso, le attività ammissibili e gli interventi edilizi previsti. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Borgo Val di Taro è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 589 del 22 aprile 1997 e successive varianti del 15/05/2000 e del 30/08/2008 (Vedi Elaborato SIA-R1- Tav.7\_rev.01). Come descritto nell'art. 8 comma 1 del P.T.C.P., gli strumenti di pianificazione comunale devono fungere da strumento di attuazione delle disposizioni del P.T.C.P. Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del P.T.C.P. “Rapporti con la pianificazione comunale”, gli strumenti di pianificazione comunale devono specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni dello strumento provinciale, adeguandosi con apposite varianti parziali, secondo le modalità e tempistiche stabilite dal P.T.C.P. stesso. Nel comma 5 dello stesso articolo viene infine disposto come: “I Comuni provvedono infine a recepire, approfondire ed attuare i progetti di tutela e valorizzazione individuati dal presente Piano. I Comuni possono inoltre elaborare ed attuare ulteriori progetti di tutela e valorizzazione, purché non in contrasto con le previsioni del P.T.C.P.”.

## 2. CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO E DI TUTTE LE OPERE ACCESSORIE CON IL P.R.G. COMUNALE

Dall'osservazione dell'elaborato *SIA-R1-Tav.7\_rev.01 “Stralcio PRG Comune di Borgo Val di Taro”* si riscontra come tutti gli aerogeneratori ricadano in aree rientranti fra gli “**Ambiti di Particolare Interesse Paesaggistico Ambientale**”, occupando parzialmente aree definite come “**Zone Agricole a Pascolo**” disciplinate dall'art. 47 delle N.T.A. del P.R.G. e aree classificate come “**Zone a bosco ceduo, latifoglie, castagneti**” normate dall'art. 56 delle N.T.A.

La Sottostazione Utente e la Stazione Terna rientrano completamente all'interno di un'area classificata come “**Zone agricole Normali**”.

Il cavodotto si sviluppa principalmente lungo tracciati classificati come “**Strade locali esistenti e di progetto**”, interessando anche “**Zone a bosco ceduo, latifoglie, castagneti**” e, esclusivamente nella parte di avvicinamento all'abitato di Borgo Val di Taro, “**Zone Agricole predisposte al dissesto**”.

### 2.1 Zone agricole

Nello strumento urbanistico del Comune, in relazione alle caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche, le zone agricole si distinguono in:

- Zone agricole normali;
- Zone agricole predisposte al dissesto;
- Zone agricole dissestate;
- Zone agricole ad elevata pendenza;
- Zone a pascolo;

Come precedentemente descritto, gli aerogeneratori di progetto rientrano parzialmente all'interno di aree definite come “Zone agricole a pascolo”, disciplinate dall'art. 47 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Borgo Val di Taro. **Con riferimento al comma 7 dell'art.12 del D.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità”, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Gli aerogeneratori sono pertanto ivi realizzabili come previsto dalla normativa statale sovraordinata.**

La Sottostazione Utente e la Stazione Terna rientrano altresì all'interno di un'area definita come “Zone agricole Normali” per il quale il P.R.G. non pone particolari limiti o prescrizioni sia per l'uso agricolo del suolo che per l'edificazione nell'ambito di quanto consentito. L'art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” del D.lgs. 387/2003 descrive il procedimento di Autorizzazione Unica. In particolare, secondo il comma 3: “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle



aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.” In riferimento a quest'ultimo punto, visto e considerato che sia a livello comunale che a livello sovraordinato non sussistono vincoli specifici che potrebbero interferire con la fattibilità dell'opera, si procederà, all'interno del procedimento di Autorizzazione Unica, con l'esproprio ed il cambio di destinazione d'uso per le aree necessarie. Per garantire la conformità urbanistica con il P.R.G. comunale, la destinazione d'uso prescelta è **“Zone per attrezzature tecnologiche”** (si vedano gli elaborati AI-12.4 e AE-12.5), normate dall'art. 37 delle N.T.A. del P.R.G. comunale. Secondo tale articolo:

- *“Caratteristiche:* Tali zone, per la maggior parte già edificate, sono interessate da attrezzature specialistiche e funzionali ai sistemi di distribuzione dei servizi primari dell'acqua, energia elettrica, telefono, gas, ed attrezzature connesse allo smaltimento dei rifiuti e alla deputazione degli scarichi, a strutture per servizi svolti direttamente dal Comune
- *Destinazione d'uso:* [...] per la zona del capoluogo, immediatamente ad est della Zona industriale e del depuratore urbano in sponda destra del Torrente Taro, la destinazione d'uso definitiva prevista è quella per servizi pubblici di cui al Comma precedente.
- *Interventi consentiti:* [...] Per la zona richiamata specificatamente nel comma precedente gli interventi consentiti sono esclusivamente servizi di uso pubblico la cui tipologia e caratteristiche funzionali siano tali da garantire condizioni di adeguata compatibilità con i caratteri geomorfologici ed ambientali del sito”.

A tal ragione, si rammenta che, come disposto dall'art. 12 comma 1 del D.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”: “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentanti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

## 2.2 Aree a morfologia montana

Tali aree sono posizionate alle quote più elevate del territorio comunale, ricomprendendo il sistema dei crinali e l'insieme dei versanti dell'alto bacino del Taro. Attraverso un'analisi morfologica, geologica e vegetazionale, lo strumento urbanistico suddivide le aree in:

- Zone dissestate;
- Zone interessate da frane in atto;
- Zone calanchive;
- Zone a rocce emergenti;
- Zone a forte pendenza;
- Zone a bosco di resinose;
- Zone a bosco ceduo, di latifoglie e di castagneti;
- Ambiti di pertinenza dei crinali;

Come disposto dall'art. 56 del P.R.G. del Comune di Borgo Val di Taro, nelle aree boscate sono permessi i seguenti interventi e le seguenti attività:

- La realizzazione di opere di difesa idrogeologica;
- Interventi di forestazione;
- Realizzazione di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale;
- L'attraversamento da parte di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e della materia prima e/o dei semilavorati, di linee telefoniche di rilevanza locale e quanto sia dettato da esigenze motivate e documentate;

In riferimento alla realizzazione del cavidotto MT, si sottolinea che molte delle strade comunali, vicinali ed interpoderali attraversate dal cavidotto stesso non siano censite nelle tavole del PRG ma direttamente classificate come zone boscate. A ragione di ciò, in riferimento al punto 3 dell'art. 56 del PRG la realizzazione del cavidotto e la predisposizione



delle relative fasce di rispetto non necessiterà alcuna variazione della destinazione d'uso. Per le aree boscate valgono inoltre le disposizioni dell'art. 10 comma 7 delle N.T.A. del P.T.C.P., nelle quali è ammessa la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico ed infrastrutturale, a condizione che le stesse siano espressamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciale e comunale. Come disposto dall'art. 12 comma 1 del D.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”: “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentanti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. L'impianto in questione (con tutte le opere connesse) è quindi realizzabile in quanto previsto dal P.T.C.P. stesso nella tavola C.4 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa” e considerato come opera di interesse pubblico di natura tecnologica ed infrastrutturale.

### 2.3 Ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Tali aree vengono definite dal P.R.G. del Comune di Borgo Val di Taro come ambiti la cui delimitazione è determinata dalla coesistenza di particolari fattori di tipo paesistico, vegetazione e geologico. Tutti gli aerogeneratori di progetto rientrano in tale perimetrazione. Gli ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale vengono normati dall'art. 58 del P.R.G., il quale si rifà all'art. 19 del P.T.P.R. sulla base della prescrizione più cautelativa. In considerazione degli artt. 4 e 7 delle N.T.A. del P.T.C.P., ed essendo il P.T.C.P. stesso il mezzo attuativo del P.T.P.R. (ricependone vincoli e proposte ed individuandone gli approfondimenti e le specificazioni da prodursi a livello comunale) varranno pertanto le disposizioni dell'art. 14 del P.T.C.P. “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”. In particolare, il punto d) del comma 3 dello stesso ricomprende “sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternativa individuati nella tav. C.4” come interventi realizzabili all'interno delle Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale.

### 2.4 Strade locali esistenti e di progetto e Strade di media importanza

In riferimento al passaggio sotto strade locali esistenti, di media importanza, comunali, vicinali o interpoderali, il tracciato del cavidotto interrato MT è stato predisposto sulla base della normativa statale sovraordinata, rappresentata dal R.D. 11/12/1933 n.1775. In particolare, secondo le disposizioni del comma a) dell'art. 121: “La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture.” Come disposto dallo stesso articolo, le condutture elettriche devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche e l'estetica della via. In fase di progettazione le esigenze del privato non devono perciò prescindere dagli interessi pubblici.

## 3. INSERIMENTO DEL PARCO EOLICO NEL P.R.G. DEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

Viste la conformità e la compatibilità dell'impianto in oggetto con il P.R.G. di Borgo Val di Taro, onde garantire l'inserimento delle aree di progetto all'interno del piano regolatore stesso, tutte le opere previste saranno incluse all'interno di un apposito perimetro comprendente ambiti di natura agricola (CAPO II – SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLA), naturale (CAPO III – SISTEMA NATURALE) e paesaggistica (CAPO IV – AMBITI DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE). Tale variante urbanistica verrà ricompresa nel processo di Autorizzazione Unica, come definito dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 387/2003. Vista la natura intersettoriale della perimetrazione, gli articoli disciplinanti l'ambito individuato saranno inseriti in un capitolo ad hoc nelle N.T.A. del P.R.G., denominato CAPO X – NORMATIVA RELATIVA ALL'AMBITO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO MONTE CROCE DI FERRO APPROVATO CON PAUR RER 2022/565960 DEL 20/06/2022.

In particolare, l'ambito menzionato sarà costituito da 2 diverse aree:

- Il perimetro generale dell'ambito che unirà idealmente tutti gli aerogeneratori del parco eolico, tracciato considerando un offset di circa 20 m dalle aree di occupazione temporanea (come rappresentato negli elaborati AE-12.2 e AE-12.3). Esso verrà riferito come “Ambito per la realizzazione del parco eolico Monte Croce di Ferro approvato con PAUR RER 2022/565960 del 20/06/2022”;
- Le aree di occupazione del parco eolico (contenute nel perimetro generale), determinate involupando le superfici delle singole piazzole di esercizio e le fondazioni degli aerogeneratori di progetto. L'ambito così identificato sarà riferito come “Aree di occupazione del parco eolico Monte Croce di Ferro approvato con PAUR RER 2022/565960 del 20/06/2022”;



Come segue, tali ambiti saranno disciplinati da articoli ad hoc nel CAPO X precedentemente menzionato.

#### **CAPO X – NORMATIVA RELATIVA ALL’AMBITO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO MONTE CROCE DI FERRO APPROVATO CON PAUR RER 2022/565960 DEL 20/06/2022**

In coerenza con le disposizioni del P.T.C.P. della Provincia di Parma che individua l’area in oggetto come zona ideale per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, il presente capo X è stato istituito onde garantire l’inserimento dell’ambito per la realizzazione del parco eolico “Monte Croce di Ferro” approvato con PAUR RER 2022/565960 del 20/06/2022 nello strumento urbanistico del Comune di Borgo Val di Taro.

#### **ART. 88 – AMBITO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO MONTE CROCE DI FERRO APPROVATO CON PAUR RER PG 2022/565960 DEL 20/06/2022**

1 - “Il P.R.G. individua il suddetto ambito all’interno del quale, in coerenza delle disposizioni del P.T.C.P. e della normativa statale sovraordinata, verrà localizzato il parco eolico “Monte Croce di Ferro” approvato con Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) Prot. RER PG. 2022/565960 del 20/06/2022.”

2 - “All’interno dell’area di cui al comma 1 sono consentiti, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentazione in materia, tutti gli interventi propedeutici alla realizzazione del parco eolico “Monte Croce di Ferro”, alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi compresi la realizzazione di interventi di difesa idrogeologica ed idraulica, canalizzazioni, piezometri ed inclinometri, opere di stabilizzazione e di sostegno, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico nonché le attività di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette opere”.

#### **ART.89 – AREE DI OCCUPAZIONE DEL PARCO EOLICO MONTE CROCE DI FERRO APPROVATO CON PAUR RER PG 2022/565960 DEL 20/06/2022**

1 - “All’interno dell’ambito di cui all’art. 88 comma 1, il P.R.G. individua le aree di occupazione del parco eolico “Monte Croce di Ferro”, definite come l’involuppo delle superfici di occupazione delle singole piazzole d’esercizio e dei plinti di fondazione degli aerogeneratori”.

2 - “Oltre agli interventi di cui all’art. 88 comma 2, nell’area di cui al comma 1 sono consentiti, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentazione in materia, tutti gli interventi propedeutici alla realizzazione, alla cantierizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli aerogeneratori di progetto, ivi compresi la realizzazione dei plinti di fondazione e delle relative opere di sostegno”.

3 - “Oltre agli interventi di cui al comma 2, nell’area di cui al comma 1 è consentita, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentazione in materia, l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione di infrastrutture ed impianti funzionali all’esercizio, al monitoraggio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto eolico, ivi compresi sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza, recinzioni, impianti di illuminazione, impianti atti alla trasmissione di segnali, impianti tecnici di modesta entità nonché la realizzazione di infrastrutture motivate dalla necessità di migliorare o facilitare la gestione e l’esercizio degli aerogeneratori”.